

CHIARIMENTI SERVIZIO POLIFUNZIONALE

QUESITO N.1

Con espresso riferimento al capitolato, siamo a richiedervi relativamente al personale attualmente impiegato nel servizio, di fornirci i seguenti dati:

1) tipo di contratto applicato;
2) livello, anzianità di servizio, data di assunzione e/o scatti di anzianità maturati e maturandi, RAL, indennità riconosciute, eventuali super minimi ad personam, ogni eventuali condizione migliorativa non prevista dai CCNL di riferimento, tipologia di contratto applicato (a tempo determinato, indeterminato, apprendistato, ecc.) del personale impiegato nell'appalto in corso, copia delle buste paga anonimizzate ed ogni altra informazione rilevante ai fini della determinazione del costo del personale:

Difatti qualora l'azienda subentrante non fosse a conoscenza dei costi del personale ora impiegato presso l'Università degli Studi di Pavia sarebbe costretto a presentare un'offerta che pur non potendosi definire anomala rischia di non essere in grado di coprire i costi del personale attualmente impiegato in servizio e dunque implicitamente di ledere la corretta e integrale applicazione del C.C.N.L.

3) Inoltre osservando la "clausola sociale" in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante, si chiede se pur garantendo al personale le medesime condizioni economiche in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati, sia possibile assumere il personale con CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari anziché con CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi.

Risposta

- 1) Il CCNL applicato dall'impresa uscente è quello relativo alle pulizie / multiservizi.
- 2) Si riporta, di seguito, prospetto fornito dalla ditta uscente contenente numero personale impiegato, data di assunzione e tipologia di contratto (tempo determinato ovvero indeterminato).

NOMINATIVO	LIVELLO	DATA DI ASSUNZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/04/2016	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	07/01/2013	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	3	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	30/08/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	11/04/2011	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/12/2016	tempo indeterminato
xxxxx	2	28/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/09/2014	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato

XXXXX	2	17/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	07/01/2014	tempo indeterminato
XXXXX	2	03/06/1991	tempo indeterminato
XXXXX	3	01/05/2010	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/09/2011	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/10/2014	tempo indeterminato
XXXXX	2	01/10/2014	tempo indeterminato

Le informazioni relative ad eventuali scatti di anzianità e ad eventuali superminimi degli operatori impiegati, non note alla stazione appaltante, sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo dell'impresa esecutrice del servizio. Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 4 CCNL multiservizi si riferiscono esclusivamente a rapporti intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante nell'ambito della cessazione di un contratto d'appalto. Tali obblighi presuppongono, cioè, che l'individuazione dell'impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che l'appalto sia stato espletato: nella logica di queste clausole solo ad aggiudicazione avvenuta sorge pertanto l'obbligo per l'impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato nel servizio precedentemente espletato.

- 3) Tale aspetto esula dalla sfera decisionale della stazione appaltante; in merito, si rappresenta che l'art.4 del CCNL pulizie/multiservizi (*Cessazione dell'appalto*) prevede, alla lettera b), che, in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

QUESITO N.2

- 1) Con riferimento all'art.7 del Capitolato di gara, è corretta l'interpretazione secondo la quale qualunque offerta formulata con l'applicazione di un CCNL differente dal "Multiservizi" non risponde alle prescrizioni di gara e, quindi, verrà ritenuta inammissibile?
- 2) È corretta l'interpretazione secondo la quale un servizio di portierato/guardiani da € 1.300.000,00 nel triennio non soddisfa i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara?
- 3) Ancora con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara, il triennio antecedente alla pubblicazione del bando viene indicato come il triennio 2013-2015. La determinazione n.5/2009 dell'ANAC, al punto 2.2. "Determinazione del periodo di attività documentabile relativa ai requisiti speciali", però, asserisce che, se per i requisiti di capacità economico-finanziaria si può prendere a riferimento gli anni solari, "...in merito ai requisiti di capacità tecnica previsto all'art 42, comma 1, lett. a), del Codice, riguardante "principaliservizi delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni...", occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso o non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria...". Appare evidente, tra l'altro, che una dimostrazione del requisito in un periodo temporale meno recente consolida, in maniera garantista, l'effettiva capacità tecnica dell'operatore economico. Con la presente, quindi, siamo a richiedere di modificare l'orizzonte temporale necessario alla dimostrazione del requisito a) di capacità tecnico-

organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara, prendendo in considerazione il triennio 21/11/2013-20/11/2016, ovvero i 3 anni “*antecedenti alla data di pubblicazione del bando*” richiamati dalla Determina sopra citata.

RISPOSTA

- 1) Si premette che l’inserimento nel capitolato di gara della c.d. “clausola sociale”, è attualmente prevista, in via facoltativa, nell’art. 50, D. Lgs. n. 50/2016; peraltro, l’art.4 del CCNL relativo alle pulizie / multiservizi (che è il contratto collettivo applicato dall’impresa uscente) impone precisi adempimenti in materia di cessazione dell’appalto. In materia, si è sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indicazione, nella legge speciale di gara, di un determinato contratto di categoria, è da intendersi quale mero parametro di riferimento utile ai fini della determinazione delle condizioni economiche da porre a base di gara¹. Scopo di tale riferimento alla contrattazione collettiva è quello di garantire il rispetto dei parametri minimi del costo del lavoro, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività oggetto dell’appalto: per tale ragione vanno presi in considerazione i costi della manodopera applicabili a tutte le imprese operanti nel settore². Logica conseguenza di quanto sopra esposto è che *“l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta”* (Cons. St., n. 5597/2015). Conseguentemente, la clausola sociale non può in alcun modo essere interpretata nel senso *“imporre all’impresa subentrante di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo questa scegliere diverso contratto collettivo, applicabile all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”* (Cons. St., n. 5597/2015). Sulla base di quanto sopra esposto, è possibile per gli operatori economici, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, modulare l’offerta economica su CCNL diversi rispetto a quello utilizzato per il calcolo della base di gara, fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali, retributive e normative non inferiori rispetto a quelle risultanti dal CCNL di riferimento, residuando in capo alla stazione appaltante l’incontestato potere di verificare, mediante apposito sub-procedimento, la congruità di tale offerta.
- 2) Come indicato nel disciplinare di gara, è richiesta nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013-2014-2015) la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari a € 1.300.000,00= (al netto dell’IVA).
- 3) Per quanto concerne il requisito di capacità tecnico-organizzativa, giova innanzitutto premettere che le linee guida ANAC da Voi citate – peraltro riferite al previgente Codice – impongono a carico della stazione appaltante di “individuare il triennio di riferimento”, il quale può non essere necessariamente coincidente con quello adottato per il requisito di capacità economica finanziaria. In materia, nella lex specialis di gara, è espressamente precisato che anche per il requisito di capacità tecnico-organizzativa il triennio antecedente alla pubblicazione del bando comprende l’arco temporale 2013-2015. Alla luce di quanto sopra, non si ritiene di dover modificare l’orizzonte temporale ivi indicato.

QUESITO N.3

Capacità tecnico-organizzativa – Punto III.1.3 del bando di gara:

¹ Cons. St., n. 1969/2016.

² TAR Piemonte, Torino, n. 23/2015.

a) elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013, 2014, 2015), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00=. (IVA esclusa);
Si chiede conferma che il possesso del suddetto requisito potrà essere dimostrato mediante la *regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo* resa anche a favore di una persona giuridica privata.

RISPOSTA

Per la peculiarità dell'appalto, si richiede un contratto analogo prestato esclusivamente a favore di una pubblica amministrazione.

QUESITO N.4

Con espresso riferimento al capitolato siamo a richiedervi relativamente alla “Capacità tecnico-organizzativa – Punto III.1.3 del bando di gara nella quale si specifica”

a) elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013, 2014, 2015), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00=. (IVA esclusa)
Il suddetto contratto deve comprendere necessariamente, oltre ai servizi di guardiania e portierato, le prestazioni di presidio biblioteche, musei e *Safety* intesa come sicurezza dei lavoratori?

RISPOSTA

Si precisa che, ai fini della partecipazione, non viene richiesto un contratto identico bensì un contratto analogo a quello oggetto del bando. Il concetto di servizio analogo deve essere inteso non già come identità ma come similitudine tra le prestazioni richieste, in quanto l'interesse pubblico sottostante non è la creazione di una riserva di imprenditori già presenti sul mercato ma l'apertura del mercato attraverso l'ammissione in gara di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Di conseguenza, il suddetto contratto non necessariamente deve comprendere, oltre ai servizi di guardiania, anche il presidio biblioteche, musei e il safety.

QUESITO N.5

Con riferimento al requisito di capacità tecnico organizzativa punto III.1.3 del bando di gara, lettera a, “elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno Euro 1.300.000,00”, si chiede conferma che:

- A) per soddisfare il citato requisito sia sufficiente avere sottoscritto nel triennio di riferimento un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione il cui importo complessivo contrattuale sia almeno pari ad Euro 1.300.000,00 (IVA ESCLUSA)
- B) si chiede conferma che possa essere considerato “analogo” (non essendo richiesto un servizio “identico”) un contratto avente ad oggetto servizi bibliotecari, museali e culturali, considerando che in tale contratto vengono svolte anche attività di front e back office e sorveglianza.

RISPOSTA

Si risponde affermativamente al quesito sub A e sub B (si rimanda nel dettaglio, alla risposta al quesito n.4).

Pavia, 13.12.2016

QUESITO N.6 E 7

Quesito n.6

In riferimento all'art.5 paragrafo “capacità tecnico-organizzativa – punto III.1.3 del bando di gara” lettera a) del disciplinare di gara, si chiede se debba essere interpretato restrittivamente il requisito richiesto relativamente allo svolgimento di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione o se può essere inteso in senso

più ampio e far rientrare in detta dicitura altresì contratti analoghi svolti a favore di privati. Con espressa richiesta di chiarire le motivazioni in caso di interpretazione restrittiva.

Quesito n.7

codesta stazione appaltante nell'art.5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, Capacità tecnico organizzativa - Punto III.1.3 del bando di gara richiede: *“a) elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013-2014-2015), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di **un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00=IVA esclusa**”.*

Si richiede se si tratta di un refuso la mancanza della locuzione "soggetti privati", atteso che l'unanime giurisprudenza statuisce che "nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che i servizi siano stati svolti a favore di soggetti pubblici e privati".

Una eventuale restrizione, privilegierebbe gli imprenditori che abbiano conseguito in precedenza affidamenti di servizi da parte di pubbliche amministrazioni a scapito di coloro che li abbiano eseguiti a favore di privati.

Una tale eventualità sarebbe contraria quindi alla ratio della norma in quanto infrangerebbe il principio cardine della concorrenza che consiste nel consentire a tutti gli imprenditori, dotati di capacità tecnica, economica e morale, di poter partecipare liberamente alle gare essendo in possesso dall'esperienza specifica nel settore dell'oggetto della gara, a prescindere dal soggetto a favore del quale il servizio stesso è stato reso.

RISPOSTA

Si ritiene di dover dare ai due quesiti sopra riportati trattazione unitaria.

Sulla specifica questione, si precisa che quanto affermato dal Consiglio di Stato, con sentenza n.6262/2007, secondo cui *“nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che i servizi siano stati svolti a favore di soggetti pubblici o privati”*, deve essere in ogni caso bilanciato con gli altri principi vigenti in materia, nonché correttamente contestualizzato nel caso di specie. Al riguardo, in primo luogo, la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che l'Amministrazione appaltante gode del più ampio potere discrezionale nel richiedere che i concorrenti abbiano svolto servizi financo identici a quello oggetto dell'appalto, purché il requisito dell'identità dei servizi sia chiaramente espresso e risponda ad un precipuo interesse pubblico (Cons. St., n. 4170/2015). Naturalmente, la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto ulteriori e più restrittivi di quelli legali, deve necessariamente cedere di fronte ai limiti di logicità, ragionevolezza, pertinenza e congruità in rapporto allo scopo perseguito, così da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio (Cons. St. n. 5653/2009).

Rientra pertanto nell'autonomia delle singola stazione appaltante la preventiva individuazione dei requisiti speciali di partecipazione che devono possedere i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso; trattasi, appunto, di *“esercizio di un potere discrezionale che conosce i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità”* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3569/2014).

Tali orientamenti giurisprudenziali sopracitati sono stato recepiti nel D. Lgs. n. 50/2016, che, all'art. 83, comma 6, dispone che *“le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità”*.

Nel caso di specie, il requisito richiesto di aver effettuato nel triennio 2013-2015 un contratto analogo di importo pari ad almeno 1.300.000 a favore di una p.a. non è pertanto diretto a restringere indebitamente la platea soggettiva delle imprese interessate alla gara, ma opera sul versante oggettivo della procedura, consentendo la partecipazione alla gara ai soli soggetti particolarmente qualificati, che siano in grado di fornire un servizio realmente efficace e adeguato alle specifiche esigenze dell'Ateneo Pavese. Costituisce, infatti, prioritario interesse dell'Università, avere sì un'ampia partecipazione alla procedura ma non a dispetto del requisito del possesso delle necessaria e adeguata qualificazione dei partecipanti.

In questo senso, depone una lettura attenta dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto, norma tesa a fornire un contenuto concreto alle prestazioni richieste alle imprese e, quindi, ai correlativi requisiti di partecipazione alla procedura.

L'art. 20 contempla, infatti, una variegata serie di attività che non sono limitate alla semplice vigilanza sui luoghi e sulle strutture universitarie, ma si radicano profondamente nel contesto universitario, richiedendo una pregressa e approfondita conoscenza del contesto operativo delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, del rapporto con flussi costanti e consistenti di pubblico (a titolo meramente esemplificativo, oltre alle attività di presidio e controllo delle sedi, di apertura, controllo e chiusura dei locali anche attività di prima informazione all'utenza, ricezione, smistamento e recapito di tutta la corrispondenza, cancelleria e valori, ritiro e consegna per la spedizione della corrispondenza agli uffici di Poste Italiane o di altra società che svolge il servizio con l'utilizzo diretto di veicoli di proprietà dell'Appaltatore, servizi di sicurezza, ritiro prestiti prenotati, inizializzazione tag e

apposizione di etichette RFID sui libri), vale a dire servizi generalmente e tipicamente riferiti alla p.a., in generale, e alle università in particolare.

Per tali considerazioni, si è ritenuto di dover fissare come requisito di capacità tecnico-economica di partecipazione la regolare esecuzione di un contratto analogo a favore della p.a. Si ritiene che tale scelta sia coerente con i limiti di ragionevolezza, logicità e proporzionalità richiesti e con il principio di libera concorrenza, posto che non viene richiesto l'effettuazione di un servizio identico bensì di un servizio analogo (nozione più ampia) e l'effettuazione di detto servizio deve essere prestata non già a favore di Università bensì di pubbliche amministrazioni.

Pertanto, è possibile sopperire al mancato possesso del requisito richiesto ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento

Pertanto, si conferma che il requisito di cui all' art. 5 del disciplinare di gara, corrispondente al Punto III.1.3 del bando, va interpretato nel senso che solo servizi svolti presso le Pubbliche Amministrazioni possono considerarsi realmente adeguati alla comprova della professionalità tecnico-organizzativa richiesta per l'accesso alla procedura.

QUESITO N.8

È corretta l'interpretazione secondo la quale è ammessa la partecipazione all'agora ad un

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (gequida un'azienda A, capogruppo al 51%, e un'azienda B, mandante al 49%, con un'azienda C che soddisfa solo il 60% dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara dell'azienda B che, invece, non possiede tale 60% di requisiti neppure in misura minoritaria?

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dell'interpretazione.

QUESITO N.9

È corretta l'interpretazione secondo la quale un contratto avente ad oggetto "servizi integrati ausiliari, di pulizia e di igiene ambientale e accessori", nel cui capitolato i servizi ausiliari siano individuati come *servizi di portierato, front-*

office reception e per cui l'importo relativo a tali servizi ausiliari sia superiore, nel triennio, ad € 1.300.000, soddisfa il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara?

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dell'interpretazione.

QUESITO N.10

Con espresso riferimento all'art. 8 del Disciplinare punto 3

"A norma dell'art. 80 comma 3, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese dai seguenti soggetti, se diversi dal soggetto che ha sottoscritto l'allegato n.2: direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio"

si chiede se la suddetta dichiarazione (condanne penali) può essere resa dal dichiarante in nome e per conto di tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza.

RISPOSTA

Tale dichiarazione, al fine di snellire la procedura, può essere resa dal dichiarante in nome e per conto di tutti gli amministratori muniti di potere rappresentanza; restano in ogni caso ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente nel caso di dichiarazioni false o mendaci.

QUESITO N.11

Relativamente alle attività di sicurezza (safety) di cui all'art. 20 punto C del Capitolato Speciale d'Appalto si chiede, se le stesse, vengono attualmente svolte da personale, addetto alle portinerie, dipendente della ditta uscente o da specifico personale di altra società.

RISPOSTA

Trattasi di servizio non compreso nel contratto per il servizio polifunzionale attualmente in corso di scadenza ed introdotto ex novo.

QUESITO N.12

Relativamente alla registrazione delle attività di cui all'art. 23 punto B del Capitolato Speciale d'Appalto si chiede, se attualmente è già esistente un sistema informatizzato dedicato a dette registrazioni; in caso di risposta affermativa, si chiede se tale sistema potrà essere eventualmente acquisito e/o implementato da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto.

RISPOSTA

Non è al momento esistente alcun sistema informatizzato di registrazione delle attività previste dall'art.23, punto b, del CSA.

QUESITO N.13

Il personale dell'Appaltatore dovrà:

- a) disporre di piena padronanza della lingua italiana parlata e scritta;
- b) saper utilizzare strumenti informatici per la redazione dei report e la compilazione dei registri;
- c) saper utilizzare strumenti informatici per l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dall'Università per consegna / ritiro libri (solo per il personale addetto ai servizi bibliotecari).....

"Il personale dell'Appaltatore dovrà essere in possesso di:

- a) attestato di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguito a seguito di partecipazione e superamento della verifica finale al corso di formazione di tipo C per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore), come previsto dal D.M. 10/03/1998 e relativi aggiornamenti;
- c) attestato di formazione per addetto al primo soccorso aziendale, a seguito di partecipazione a corso di formazione di almeno 12 ore, come previsto dal DM n. 388 del 15/07/2003 e relativi aggiornamenti; attestato di utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE) per laici;
- d) patente di guida per veicoli a motore (autovetture, furgoni o altro veicolo idoneo di proprietà dell'Appaltatore).....

Osservando la "clausola sociale" relativamente all'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario, si chiede se il suddetto personale è già formato con i suddetti requisiti per l'esecuzione delle attività richieste.

RISPOSTA

Si precisa che il personale dell'appalto uscente è in possesso dell'attestato di formazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, dell'attestato di idoneità tecnica per l'antincendio e dell'attestazione di formazione per addetto al primo soccorso aziendale (ma non per l'utilizzo del defibrillatore esterno). Per quanto concerne la patente di guida, non si è in possesso del relativo dato in quanto non richiesto nell'ambito delle prestazioni previste nel contratto in scadenza. Le altre attività (strumenti informatici per la redazione dei report e la compilazione dei registri e per il ritiro dei libri) sono state introdotte ex novo.

QUESITO N.14

In riferimento al punto 3 - contenuto della busta A documentazione amministrativa relativo alla dichiarazione che deve essere resa da tutti i soci, Vi chiediamo cortesemente se tale dichiarazione si riferisce esclusivamente al punto 1 dell'allegato 2 al disciplinare.

RISPOSTA

Si conferma quanto sopra riportato.

QUESITO N.15

Si chiede confermare che il legale rappresentante / procuratore dell'operatore economico possa rendere, per quanto a propri conoscenza, le dichiarazioni ex art. 80 Dlgs 50/2016 in nome e per conto di tutti i soggetti incaricati e accessati di cui al comma 3 dell'articolo;

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta al quesito n.10

QUESITO N.16

In ossequio all'art.47 co.1 Dlgs 50/2016 che recita “ *i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui all'art.45 comma 2, lettere b) e c), devono essere possedute e comprovate dagli stessi con le modalità previste dal presente codice...omissis*” si chiede confermare che, in caso di consorzio di cooperative ex art.45 comma 2 lett.b) del succitato decreto, la documentazione di cui all'art. 5 lettera a “Requisiti di capacità economica e finanziaria – (fatturato globale) e art.5 lettera a “Requisiti di capacità Tecnico-organizzativa” (elencopincipali servizi) del disciplinare di gara debba essere prodotta interamente solo dal consorzio o non anche dalla consorziata indicata quale esecutrice.

RISPOSTA

In relazione all'oggetto, si invita a far riferimento alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara.

QUESITO N.17

In riferimento alla cauzione provvisoria di cui agli artt.8 sub 5 e 12 del disciplinare di gara, si chiede confermare che, ai sensi dell'art.93 comma 7 del codice appalti, l'importo possa essere ridotto nella misura del 50% in virtù del possesso della certificazione ISO 9001:2008 e nella ulteriore misura del 20% in virtù del possesso della certificazione ISO 14001:2004

RISPOSTA

Si conferma quanto sopra riportato.

QUESITO N.18

In riferimento al subappalto, l'art.10 del disciplinare di gara “Contenuto della BUSTA OFFERTA ECONOMICA” recita: “*l'offerta dovrà contenere: a)...omissis...b)(eventuale) dichiarazione delle attività e / o servizi che intendono subappaltare, con indicazione della relativa percentuale. E' obbligatoria l'indicazione di un numero di subappaltatori, ai sensi dell'art.105 comma 6 del D.Lgs 50/2016*”. Si chiede confermare che la dicitura di subappaltatori debba essere indicata, oltre che nella busta “OFFERTA ECONOMICA”, anche nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, ove sarà inserita, altresì, la documentazione richiesta ai sensi dell'art.105 Dlgs 50/2016 (assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80).

RISPOSTA

Ai fini della formulazione dell'offerta, viene esclusivamente richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori; le dichiarazioni relative all'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione ex art.80 verrà richiesta nel corso dell'esecuzione del contratto, al momento della richiesta alla stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto.

QUESITO N.19

Il Disciplinare di gara, all'art. 9, tra i capitoli in cui deve essere articolata l'offerta tecnica, prevede: “Capitolo a).2. - Modalità di espletamento del servizio oggetto dell'appalto: viene richiesta la predisposizione di una relazione nella quale l'operatore economico dovrà presentare: - Il piano delle prestazioni, comprensivo delle modalità operative dedicate alla gestione delle assenze (programmate e non) e delle emergenze (a titolo esemplificativo, sciopero) ...”.

Al riguardo si chiede di esplicitare con maggiore chiarezza cosa si intende per piano delle prestazioni.

RISPOSTA

Si ritiene che quanto indicato nel disciplinare di gara sia esaustivo; si coglie l'occasione per precisare di non tenere conto in allegato A1 dell'indicazione dei turni ai fini della presentazione delle offerte. Ciò che fa fede sono gli orari di servizio; la turnazione degli operatori potrà rientrare nel piano dei servizi presentato in sede di offerta.

QUESITO N.20

Con la presente si chiede chiarimento in merito a quanto di seguito specificato nel Disciplinare:

ART. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo annuo a base di gara da assoggettare al ribasso, per un numero indicativo di ore pari a 60.506,50, è quantificato in € 1.272.800,00 =. (IVA esclusa) per un importo presuntivamente quantificato in € 6.364.000,00=. (IVA esclusa), da intendersi come già comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore biennio (vedasi, nel dettaglio l'art. 2 e 3 del capitolato speciale d'appalto).

ART. 8 – CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

... garanzia a corredo dell'offerta (di cui all'art.12 del presente disciplinare) per l'importo complessivo di € 125.780,00=. (euro centoventicinquemilasettecentoottanta/00), pari all'2% (un per cento) dell'importo del valore stimato dell'appalto (comprensivo del biennio opzionale). Tale importo può essere ridotto nella misura del 50%

ART. 12 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

Ciascun concorrente dovrà presentare in originale, a pena di esclusione, una garanzia pari al 2% del valore stimato per l'appalto, e, quindi per un importo di € 125.780,00=. con validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si chiede di confermare l'importo della garanzia

Inoltre si chiede se l'impegno a costituire fidejussione definitiva può essere compreso nella stessa fidejussione o debba essere atto separato

RISPOSTA

L'importo corretto è di € 127.280,00; si è pertanto provveduto alla rettifica dell'errore materiale contenuto nel disciplinare.

Pavia, 22 dicembre 2016

QUESITO N.21

In un'ottica di par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura, si chiede evidenza del monte ore contrattuale con cui è assunto il personale impiegato sull'appalto, riportato al punto 2 della risposta al quesito n. 1 pubblicato in data 13/12/2016.

RISPOSTA

Si rinvia alle considerazioni espresse nella risposta al quesito n. 1.

QUESITO N.22

La scrivente azienda, in relazione alla gara d'appalto in oggetto e ai chiarimenti forniti, chiede di precisare se in relazione al “Capitolo a).2. – Modalità di espletamento del servizio oggetto dell'appalto” dell'offerta tecnica, debbano essere descritte le metodologie operative di intervento previste per le singole attività oggetto dell'appalto.

RISPOSTA

L'organizzazione e la redazione dell'offerta tecnica è rimessa alla discrezione della singola impresa offerente, la quale è libera di optare per le modalità descrittive ed esplicative, relative alle singole attività oggetto dell'appalto, ritenute più opportune. Restano naturalmente fermi tutti i requisiti di contenuto emergenti dal bando e dal capitolato.

QUESITO N.23

Si chiede di specificare se gli orari indicati nell'allegato A1 le cui ore settimanali standard sono quantificate in 782,5, sono distribuiti su 52 settimane ovvero sono previsti periodi di chiusura estivi/festivi, pertanto distribuiti su 46/48 settimane anno.

RISPOSTA

Gli orari indicati all'allegato n.1 sono stati calcolati su 52 settimane; peraltro, come previsto dallo stesso allegato A1, “Nei periodi delle ferie estive (agosto) e delle festività natalizie (dicembre-gennaio) alcuni servizi potranno essere soppressi o ridotti nel numero delle ore”. Si rimanda in proposito indicato all'art.4 del capitolato speciale d'appalto.

Pavia, 23 dicembre 2016

QUESITO N.24

In relazione alla procedura in oggetto, si richiede quanto segue:

- a) la denominazione dell'attuale gestore del servizio;
- b) eventuali *benefit* riconosciuti agli operatori;

- c) il numero di settimane annue prese in considerazione per il calcolo della base d'asta;
d) quante e quali sono le autovetture/furgoni o altri veicoli attualmente in uso per gli spostamenti da una sede all'altra, messi a disposizione dall'attuale gestore;

RISPOSTA

- a) Il contratto d'appalto in corso di scadenza è stato sottoscritto con Saser s.r.l.; come già indicato nelle risposte ai precedenti quesiti le prestazioni contrattuali che verranno richieste all'aggiudicatario della presente procedura presentano differenze rispetto al precedente contratto.
b) Si rinvia alla risposta al quesito n.1, punto 2).
c) Si rinvia alla risposta al quesito n.23.
d) Tale servizio non era previsto nel precedente contratto.

QUESITO N.25

Con riferimento alla gara indicata in oggetto e specificatamente riguardo agli allegati acclusi al Capitolato speciale d'appalto, si chiede di precisare se i servizi richiesti nei predetti allegati (A1, A3 e A5) sono da erogare anche nei giorni festivi infrasettimanali.

RISPOSTA

Come specificato in calce all'allegato A1, il servizio in oggetto non deve essere prestato nei giorni infrasettimanali festivi, fatta eccezione per la portineria di Palazzo Centrale. Il servizio di presidio delle biblioteche (allegato A3) non va prestato nei giorni festivi infrasettimanali. Il servizio safety (allegato A5) va prestato solo nei giorni feriali. Resta in ogni caso inteso che gli orari indicati nei citati allegati sono da intendersi indicativi e, di conseguenza, potranno subire variazioni sulla base delle esigenze dell'Università.

QUESITO N.26

premesso che quanto richiesto nel bando di gara ai punti III.1.2) e III.1.3), con specifico riferimento ai consorzi stabili, appare in contrasto con quanto prescrive il comma 1 dell'art. 47 del codice degli appalti, che per comodità, di seguito, si riporta integralmente :

*“I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), **devono** essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”*

Ciò premesso si chiede cortesemente di confermare, nel caso di partecipazione alla presente procedura di gara da parte di un Consorzio Stabile, in RTI, che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti all'art. 5 del disciplinare di gara, dovranno essere posseduti e dichiarati direttamente dal Consorzio e non necessariamente dalla/e società consorziata/e designate quali esecutrici del servizio.

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta al quesito n.16.

Pavia, 29/12/2016

QUESITO N.27

Il Capitolato Speciale d'Appalto prevede 49.346 ore annue per il servizio di portierato, guardiania, posta interna, spedizione di corrispondenza, presidio aule studio, presidio sede di Voghera e Dipartimento di Fisica e altre commissioni.

Dagli allegati A1, A2 e A3 la scrivente Azienda ha ricavato le seguenti ore:

Allegato	Ore/settimana standard	Settimane	Ore/anno standard	Ore a disposizione	
A1	782,50	52	40.690	40*52	2.080
A1 Voghera	42,50	48	2.040		
A1 Fisica	16,00	48	768		
A2	78,50	52	4.082		
			47.580		2.080
49.660					

Si chiede pertanto di precisare le modalità di calcolo delle ore previste da Codesta Stazione Appaltante.

RISPOSTA

In realtà con riferimento all'allegato A2 non sono state prese in considerazione 52 settimane bensì 48 settimane annue per un totale di 3.768 ore presunte rispetto alle 4.082 indicate nel prospetto erroneamente elaborato dalla Vostra azienda. Di conseguenza il monte ore annuo stimato dall'Università per il servizio di portierato, guardiania, posta interna, spedizione di corrispondenza, presidio aule studio, presidio sede di Voghera, Dipartimento di Fisica e altre commissioni è pari a 49.346 ore annue come indicato nell'art.1 del capitolato speciale d'appalto. Trattasi di monte ore indicativo presunto, come puntualmente indicato nell'art.4 del capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N.28

relativamente al punto **III.1.3) Capacità professionale e tecnica** si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI, fermo restando il possesso del requisito da parte del RTI nel suo complesso e la quota di servizio maggioritaria in capo alla Capogruppo mandataria non vi debba essere necessaria corrispondenza tra quote del requisito apportate dalle singole aziende componenti il RTI e quote di servizio che esse svolgeranno, non essendoci a tale riguardo una specifica indicazione da parte del Disciplinare di Gara.

RISPOSTA

Si conferma quanto sopra riportato.

QUESITO N.29

1. Importo delle spese pubblicità legale, rif. Art. 22 del disciplinare di gara.
2. elenco nominativo del personale attualmente impiegato nell'appalto, con il dettaglio della tipologia di contratto applicato, tipo assunzione (full-time e/o part-time) data di assunzione, livelli, scatti di anzianità;
3. **Capacità economica e finanziaria:** in caso di partecipazione alla procedura in RTI, la mandataria deve necessariamente possederlo in misura maggioritaria, oppure è possibile che lo possieda in misura minore rispetto alla mandante.
4. **Capacità tecnico-organizzativa**, punto a), il disciplinare recita: elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2013-2014-2015) da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00= (IVA Esclusa).

SI CHIEDE SE PER SODDISFARE IL REQUISITO RICHIESTO DI € 1.300.000,00:

4.a. è possibile elencare più di un contratto per servizi svolti per conto della P.A.

oppure

4.b. il requisito richiesto deve essere soddisfatto con un solo contratto per servizi svolti per conto della

P.A.

5. **Capacità tecnico-organizzativa:** punto a), il disciplinare recita: elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2013-2014-2015) da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00= (IVA Esclusa).

SI CHIEDE IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN RTI IL REQUISITO RICHIESTO DI € 1.300.000,00

5.a. qualora il requisito richiesto possa essere soddisfatto con più contratti per servizi svolti per conto della P.A., è possibile che il requisito sia soddisfatto solo dalla mandataria e la mandante dichiarare importo pari a zero. Se non fosse possibile che la mandante dichiarare zero quale è l'importo minimo da dichiarare?

5.b. qualora il requisito richiesto debba essere soddisfatto con un solo contratto per servizi svolti per conto della P.A., è possibile che il requisito sia soddisfatto solo dalla mandataria e la mandante dichiarare importo pari a zero. Se non fosse possibile che la mandante dichiarare zero quale è l'importo minimo da dichiarare?

RISPOSTA

- 1) Ad oggi per la pubblicazione del bando in GURI e degli avvisi di gara per estratto sui quotidiani sono stati spesi € 3.419,07=. (già comprensivi di IVA); non si è tuttavia in grado di procedere ad una puntuale quantificazione delle spese di pubblicità legale perché a quanto già indicato dovranno essere aggiunte le spese di pubblicazione degli esiti di gara, al momento non determinabili (si procederà, infatti,

all'acquisizione di appositi preventivi una volta predisposto l'esito di gara ed i relativi estratti). All'aggiudicatario verrà fornita tutta la documentazione a comprova di quanto effettivamente speso.

- 2) Si rinvia alla risposta fornita al quesito n.1
- 3) Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria, nel caso di RTI, come puntualmente indicato nel disciplinare di gara, il requisito dovrà essere posseduto e dichiarato dal raggruppamento nel suo complesso, purché la capogruppo lo possieda in misura maggioritaria ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.
- 4) Come previsto dal disciplinare di gara, viene richiesta nel triennio 2013-2015 la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una p.a. di importo complessivamente pari a 1.300.000,00= (IVA esclusa).
- 5) Nel caso di RTI, il requisito del contratto analogo dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo ed eseguito in misura maggioritaria dalla stessa; è in ogni caso possibile che il requisito possa essere interamente soddisfatto dalla capogruppo.

QUESITO N.30

Relativamente alla garanzia a corredo dell'offerta, al punto 5 dell'art. 8 del Disciplinare si prevede che l'importo "può essere ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016". Ma tale comma prevede anche altre riduzioni dell'importo, cumulabile con quella già citata. Possiamo quindi procedere secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti?

RISPOSTA

In materia trovano ovviamente applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.

QUESITO N.31

Si richiedono i sotto indicati chiarimenti:

- a) il nominativo dell'attuale gestore del servizio in oggetto;
- b) quanti veicoli adatti al servizio sono ad oggi utilizzati per la consegna e il ritiro della corrispondenza (come scritto all'art. 20 lettera A del Capitolato) e se possibile, di conoscerne anche le caratteristiche
- c) gli eventi di cui all'Art. 21 del Capitolato (5 eventi/anno nelle sedi bibliotecarie e 4 eventi/anno nelle sedi museali) siano compresi all'interno del monte ore di 9.810,50 alla lettera B dell'Art. 1
- d) se le 24 ore/anno/persona di riunione mensile di coordinamento (lettera D dell'art.C del Capitolato) siano compresi all'interno del monte ore considerato per il calcolo della base d'asta
- e) se sia possibile associare all'offerta tecnica anche allegati e schede tecniche
- f) se sono previsti dei criteri con cui redigere il progetto tecnico: numero di pagine, font, grandezza, margini, interlinea

RISPOSTA

- A) Si rinvia alla risposta al quesito n.24, lett. a).
- B) Si rinvia alla risposta al quesito n.24, lett. b).
- C) Il monte ore annuo è già comprensivo degli eventi annualmente previsti;
- D) Tali ore non sono state comprese all'interno del monte ore considerato per il calcolo della base d'asta
- E) E' possibile associare all'offerta tecnica anche allegati e schede tecniche
- F) Non sono previsti dei criteri per la redazione del progetto tecnico, rimesso all'autonomia decisionale dell'operatore economico.

Pavia, 9 gennaio 2017

QUESITO N.32

Si chiede conferma che, qualora l'offerente sia in possesso di certificazione ISO 9001 e di Certificazione ISO 14001 (citate entrambe al comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e indicate come cumulabili) possa presentare una garanzia provvisoria ridotta del 70% e perciò pari ad € 38.154,00.

Si chiede inoltre se, qualora l'offerente sia in possesso, oltre che delle certificazioni sopradette, anche della certificazione SA8000 possa effettuare un'ulteriore riduzione del 30%, e quindi presentare una garanzia provvisoria pari ad € 27.707,80 considerando che il D. Lgs. 50/2016 al comma 7 dell'Art. 93 prevede anche che: "Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del

rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000”

Si chiede altresì conferma che ai fini della gara in oggetto sia ritenuta valida una garanzia presentata con le forme e modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

RISPOSTA

Si precisa che la riduzione del 30% connessa al possesso della certificazione accountability social SA8000 per espressa previsione del Legislatore non è cumulabile con le riduzioni previste ai precedenti periodi dell'art.93 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai fini della costituzione della cauzione provvisoria si invita ad attenersi scrupolosamente a quanto testualmente previsto dall'art.93 del nuovo Codice appalti.

QUESITO N.33

In riferimento alla dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa dell'operatore economico di cui al Punto III.1.3 de bando di gara, si chiede se si possa soddisfare il requisito ivi previsto indicando, come contratto analogo, anche la corretta esecuzione di un servizio di front-office e back-office reso nei confronti della P.A.; ciò in aderenza all'uniforme interpretazione fornita nelle risposte ai quesiti n. 4, 6-7 e 9.”

RISPOSTA

Si invita a far riferimento ai chiarimenti precedentemente forniti in materia, fermo restando che la verifica in ordine al possesso del requisito relativo allo svolgimento del contratto analogo verrà effettuata in sede di gara.

QUESITO N.34

Si richiedono i seguenti chiarimenti/informazioni:

1. Clausola Sociale

In applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, art 7 del CSA, e considerando che alcuni CCNL prevedono la clausola sociale (ad esempio art. 4 del CCNL per imprese esercenti attività di pulizia e servizi integrati/multiservizi), ad integrazione di quanto già pubblicato nei chiarimenti di gara, al fine di predisporre un'offerta economica tale da poter garantire tali adempimenti si chiede:

A) per ciascun addetto attualmente impiegato nell'appalto, di indicare :

- Qualifica (operaio/impiegato)
- Sesso (per eventuali sgravi contributivi e/o agevolazioni di legge)
- Anzianità (per l'eventuale riconoscimento degli scatti di anzianità se dovuti)
- Eventuale condizione di svantaggio (per eventuali sgravi contributivi e/o agevolazioni di legge)
- Percentuale individuale di part-time
- Ad integrazione della percentuale di part-time, n° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel servizio posto a gara e/o percentuale di part-time
- Eventuale luogo di lavoro assegnato all'interno dell'appalto e relativa turnistica
- Attuale presenza sul cantiere (eventuali assenze prolungate per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, etc... e relativa data di termine prevista)

B) Se tali dati saranno utilizzati ai fini della verifica della congruità dell'offerta;

C) Se sia possibile derogare alle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile applicare altri CCNL.

RISPOSTA

- a) Sulla questione, si precisa che le informazioni richieste non sono in possesso della stazione appaltante; si è pertanto provveduto a richiedere i dati al titolare del contratto attualmente in scadenza che ha ribadito che tale informazioni sono riferibili a proprie valutazioni di carattere gestionale e tecnico organizzativo e che pertanto tali dati saranno forniti in fase di aggiudicazione; si rinvia pertanto a quanto già indicato nella risposta al quesito n.1
- b) In materia di verifica della congruità si procederà ad una verifica sulla sostenibilità dell'offerta nel suo complesso, secondo le modalità e nei limiti indicati nell'art.97 del D.Lgs. n.50/2016; tale giudizio, espressione di una valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, risulterà specificamente

condizionato dai contenuti tecnico-economici dell'offerta presentata dall'operatore economico primo in classifica e dal grado di esaustività e completezza delle giustificazioni dallo stesso fornite.

- c) Come altresì chiarito da costante giurisprudenza, i costi medi del lavoro, indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta che costituiscono oggetto della valutazione dell'Amministrazione; tali costi non assumono pertanto valore di parametro assoluto e inderogabile ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento che dovrà essere debitamente motivato dall'operatore. Per quanto concerne la possibilità di applicare differenti CCNL si rinvia alla risposta fornita al quesito n.2, punto 1).

QUESITO N.35

Con riferimento all'art 11 del CSA vengono quantificati in euro zero gli oneri per la sicurezza interferenziali (non soggetti a ribasso), mentre all'art.24 sempre del CSA viene indicato: “ gli oneri relativi al costo del personale dell'appaltatore, che parteciperà alle attività formative promosse dall'Università,..., sono compresi nei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni...” A parere della scrivente i due articoli precedentemente indicati sono contrastanti. Si chiedono delucidazioni in merito al valore degli oneri della sicurezza interferenziale.

RISPOSTA

Si precisa che per il servizio oggetto di appalto non sussistono interferenze. La formazione necessaria agli operatori per quanto riguarda la gestione dei presidi antincendio e i piani di emergenza può essere incorporata dal monte ore del servizio safety.

QUESITO N.36

In fase di calcolo della Base d'asta, si richiede:

- A) quale sia stata la previsione di percorrenza Km annua per il servizio di smistamento, consegna della corrispondenza, cancelleria e altro materiale alle varie strutture universitarie
B) se siano state utilizzate le tabelle ACI per il calcolo del relativo costo (con indicazione di marca e modello utilizzato)
C) se tali valori e dati saranno utilizzati per la verifica di anomalia di offerta e se sia possibile derogare dalle tabelle ACI.

RISPOSTA

Ai fini del calcolo della base d'asta non sono state utilizzate le tabelle ACI; tali costi sono stati determinati in via forfettaria. A maggior precisazione dei chiarimenti forniti in precedenza si precisa che nella precedente gara non era prevista la messa a disposizione da parte dell'appaltatore di autoveicoli per lo smistamento della posta e della corrispondenza; in sede di presentazione dell'offerta tecnica, l'appaltatore ha tuttavia messo a disposizione una Renault Kangoo; la media di percorrenza annua è pari a 6.500 Km. Per la verifica di anomalia dell'offerta si rimanda alle considerazioni espresse alla risposta al quesito n.24, punto b).

Pavia, 12.01.2016